

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 71 DEL 27/10/1994

Art.1
Oggetto del regolamento
(Art. 40, D.Lgs. 507/93)

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n.566 del 28.12.93.

Art.2
Classificazione del Comune
(Art.43, D.Lgs. 507/93)

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs. 507/93 in base alla popolazione residente *al* 31/12/2012 – quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat –, questo comune appartiene alla classe quinta.

Art.3
Soggetti passivi della tassa
(Art. 39, D.Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art.4
Oggetto della tassa
(Art 38, D.Lgs.507/93)

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 507 del 15/11/93 e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti *al* demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui *al* comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti *al* patrimonio disponibile del Comune.
5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 5
Tariffa per l'occupazione
(Art 40, D.Lgs. 507/93)

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro i termini di legge fissati per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art.6
Occupazioni permanenti e temporanee.
(Art. 42, D.Lgs. 5071/93)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
 - c) sono sempre temporanee le occupazioni sulla carreggiata stradale destinata al traffico veicolare.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

Art.7
Graduazione e determinazione della tassa
(Art. 42, D.Lgs.5071/93)

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in n.2 categorie come da allegati "A" e "B".
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente, per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamenti al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (Art. 42, comma 5, D.Lgs. 507/93)

Art.8
Occupazioni permanenti soggette al pagamento
(Art. 44, D.Lgs. 5071/93)

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi di qualsiasi natura e specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;
 - d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta al cinquanta per cento.
3. Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 507/93, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge

Art. 9
Esenzione dalla tassa
(Art. 49, D.Lgs. 507/93)

1. A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità di orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadro.
 - b) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. (legge 549 del 28\12\95)
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenza civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e che comunque non creino ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art.10
Richiesta e rilascio della concessione

1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia urbana, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili.
2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbana, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa. La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorra con il progetto e il disciplinare della concessione, alle determinazioni del competente organo collegiale. Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Polizia Locale.
4. La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
6. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.
7. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo è subordinato all'esibizione della ricevuta di pagamento della TOSAP.
8. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.

ART.10 bis

Mestieri girovaghi, artistici e commercianti su aree pubbliche in forma itinerante

1. Tutti quelli che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

ART. 10 ter
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

ART. 10 quater
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche relativa all'autorizzazione originaria.

ART. 10 quinquies
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

I. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo:

- nel caso di occupazione permanente entro 10 giorni dalla data dichiarata d'inizio;
- nel caso di occupazione temporanea entro 5 giorni dalla data dichiarata d'inizio;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

2. Dichiarata ufficialmente la decadenza della concessione/autorizzazione la tassa già pagata non verrà restituita.

ART. 10 sexties
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 10 septies
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco o il Responsabile dell'Ufficio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ART. 10 octies
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 11
Revoca di concessioni o autorizzazioni
(Art. 41, D.Lgs. 507/93)

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
 - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;

d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia urbana, igiene ed edilizia.

4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dello stesso.
5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia urbana, urbanistica, normativa di legge.

Art. 12

Denuncia e versamento della tassa

(Art. 50, D.Lgs. 507/193)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'art 2 del presente regolamento devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune. Si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto è pari o superiore a € 3,00.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art.13
Passi carrabili
(Art. 44, D.Lgs. 507193)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
3. Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili – e, come tali, soggetti a tassazione – quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.
4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli spazi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ridotta al 10 per cento.
7. Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione di apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

Art.13 bis
Esclusioni dalla tassa

1. La tassa non si applica ai passi carrabili.
2. La tassa non si applica sulle occupazioni effettuate con cassonetti della nettezza urbana, la cui installazione sia stata preventivamente autorizzata dall'Ufficio Ecologia.

Art. 14
Autovetture per trasporto pubblico
(Art. 44, D.Lgs. 507193)

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 15
Occupazioni con cavi e impianti in genere criteri di determinazione della tassa
(Art. 46, D.Lgs. 507193)

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, modificato col successivo art. 18 della Legge 23.12.1999, n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni dei pubblici servizi e da quelle concernenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita in € 0,774 per utenza, sulla base della classe di appartenenza del comune.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.
3. L'importo cui al punto 1. è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31/12 dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 16
Distributori di carburante determinazione della tassa
(Art. 48, D.Lgs. 507193)

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 3, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.- (tariffe parte 5°) - art. 48 comma 1 D.lgs. 507/93.
6. Tutti gli ulteriori spazi occupati e le superfici dei chioschi eccedenti i 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 17

*Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi (Art. 48,
D.Lgs. 507/93)*

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto una tassa annua come da tariffa.

Art. 18

*Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa (Art.
45, D.Lgs. 507/93)*

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, attività artigianali od industriali;
 - f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per ciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
 - g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
 - h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 19

Concessioni - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, nei termini previsti dall'art. 5 del vigente regolamento di Polizia Urbana (30 gg.), di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa.
2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia urbana e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
3. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.

Art. 19bis
Divieto di concessione
(In vigore dal 17/12/2018 C.C. 74/2018)

1. Non potranno in alcun caso essere concessi in uso spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, in base alla verifica delle previsioni dei rispettivi statuti.
2. Le domande per la concessione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare:
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n. 645 e il D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205".

Art.20
Occupazioni temporanee disciplina e tariffe.
(Art.45,D.Lgs.507193)

1. Ai sensi dell'art. 45, commi I e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa, secondo le seguenti fasce orarie:
 - Dalle 6,00 alle 15,00
 - Dalle 15,01 alle 6,00

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell'art. 45 della L. 507/93 e successive modifiche, determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €0,0774 al metro quadro per giorno per i Comuni di classe IV e V, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria: € 15,4937 al Km. lineare per una durata non superiore a 30gg.

ART.20 bis
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento.

ART.20 ter
Riduzioni della tassa
(Arti.42 e 45 D.Lgs. 507/1993)

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le ... occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
3. Ai sensi dell'art. 45:
 - a) Le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni hanno la tariffa ridotta del 20%;
 - b) comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;
 - c) comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola superficie sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
 - d) comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - e) le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento;
 - f) le tariffe per le occupazioni temporanee (art. 45 comma 5) per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs.(occupazione del sottosuolo e del soprassuolo) sono ridotte del 50%;
 - g) comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20 per cento;
 - h) la tariffa è ridotta dell'80% per le seguenti occupazioni *di* suolo pubblico:
 - comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative finalizzate alla promozione del territorio o alla promozione della socialità, organizzate con l'Amministrazione Comunale;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative effettuate dalle ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale con il patrocinio del Comune;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative di feste, eventi, attrazioni e manifestazioni popolari senza scopo di lucro, organizzate con l'Amministrazione Comunale;
 - i) comma 8 - Per le occupazioni temporanee *di* durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; (*In vigore dal 01/01/2016 C.C. 14/2016*)
 - j) La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni permanenti per la messa a dimora di sedute, living, pergole, esposizioni, tendoni, ecc. per i commercianti le cui attività siano ubicate nell'area individuata dall'allegato C; (*In vigore dal 01/01/2016 C.C. 14/2016*)
 - k) La tariffa è ridotta per le occupazioni temporanee per interventi edilizi per le aree ubicate nell'area individuata dall'allegato C, così come definiti dalla normativa vigente, dell' 80% per i primi 60 (sessanta) giorni di occupazione e del 50% per i successivi 60 (sessanta) giorni di occupazione.

Art.21
Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive (Art.
51, D.Lgs. 507193)

1. Per gli accertamenti, rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art.22
Sanzioni
(Art. 53, D.Lgs. 507193)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dalla norma di legge vigente.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori al saggio previsto dalla norma di legge vigente.

Art.23
Gestione del servizio
(Art. 52, D.Lgs. 507193)

- i. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere gestito come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D.Lgs. 507/93.
2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 15.11.93 n.507

Art.24
Funzionario responsabile
(Art. 54, D.Lgs. 507193)

3. L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
4. L'Amministrazione comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

Art.25
Contravvenzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia urbana.

Art.25 bis
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché nel vigente regolamento di Polizia Urbana.

Art.26
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso a norma della legislazione vigente in materia

Art.27
Disposizioni finali

Il presente Regolamento è entrato in vigore in virtù della delibera di C.C. n.71 del 27/10/1994.

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLE STRADE. SPAZI ED ALT AREE PUBBLICHE INSERITE NELLA 1°
CATEGORIA

Via Bergamo, via Lecco, via Dalmine, via E. Fermi, via Trento, via dell'Aeronautica, via Meucci,
via Carlinga, via Rota, via Europa, via Lega Lombarda, via Manzù, via Merena, via Marconi
(compresa area mercato), Via Roma, Via IV Novembre.

ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE INSERITE NELLA 2°
CATEGORIA:

-
Restante territorio comunale

ALLEGATO "C"

ELENCO DELLE STRADE. SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE INSERITE NELLA 3°
CATEGORIA:

-
Piazza Papa Giovanni XXIII, via Terzi S. Agata, via S. Jesus, largo Vittoria, vicolo del Giardino, via
Contradello, via Battisti, via Galilei, via Colombi, via Gamba, via dei Campi, via Curnasco.